

MARGARITAE

- V -

ACCADEMIA FIORENTINA DI PAPIROLOGIA E DI STUDI SUL MONDO ANTICO

MARGARITAE

a cura di

Sergio Audano, Diletta Minutoli, Rosario Pintaudi

- V -

Comitato Scientifico:

Luciano Canfora, Antonio Carlini, Anna Di Giglio, Augusto Guida,
Hermann Harrauer, Walter Lapini, Giancarlo Mazzoli,
Giovanni Salanitro, Antonino Zumbo

DELL'ONESTO CONCORSO
Riflessioni a margine di una sentenza

a cura di
Sergio Audano

con una Postilla di
Rosario Pintaudi



ACCADEMIA FIORENTINA DI PAPIROLOGIA E DI STUDI SUL MONDO ANTICO

Firenze 2020

ISBN 978-88-908752-5-0

© Accademia Fiorentina di Papirologia e di Studi sul Mondo Antico

Finito di stampare nel novembre 2020 dalla Tipografia “La Celere” - Messina

Introduzione

Solo poche parole per spiegare genesi e finalità di questa *brochure*.

Assai di recente il T.A.R. Liguria ha emesso una sentenza di annullamento di un concorso universitario. Uno dei tanti.

Si dà il caso però che si tratti di un concorso di Filologia Classica e ovviamente la materia diventa più golosa, soprattutto per il palato so-praffino (ma non troppo) degli antichisti.

La sentenza è un testo interessantissimo: entra nel merito, con perizia e raffinatezza, della disciplina filologica, disquisendo con grande proprietà di *editiones principes*, di edizioni criticamente rivedute, di premi per le traduzioni di Fozio, per di più in uno stile insieme colto e arioso, in cui i tecnicismi, che pure non mancano, si stemperano in una prosa accattivante, resa più preziosa dall'utilizzo puntuale di termini latini della fraseologia giuridica.

Ma è un testo che, dietro l'eleganza della forma, procede nella sostanza con lucidissime argomentazioni, ben supportate da un nutrito corredo di documentazione di appoggio, a enucleare puntualmente tutti gli errori che sono stati commessi in sede di valutazione.

È una sentenza che con ogni probabilità costituirà un precedente importante in tema di concorsi universitari, anche se magari potrà nel merito essere o confermata o riformata in successivi gradi di giudizio.

Ma questo a noi non riguarda: *habent sua fata sententiae*¹!

Raccogliendo l'invito di Rosario Pintaudi, ho voluto scrivere, quasi di getto, alcune riflessioni, che non hanno l'intenzione di entrare nello

¹ Ne riproduciamo il testo riportando il dispositivo reperito pubblicamente in rete (dal sito: <https://www.giustizia-amministrativa.it/dcsnpr>), con tutti gli *Omissis* del caso per salvaguardare la *privacy* degli interessati che non pare né giusto né opportuno coinvolgere in riflessioni che, pur traendo spunto dalla sentenza e discutendo di fatti qui menzionati, vogliono avere un carattere generale e propositivo (per questo, a maggior tutela della loro riservatezza, abbiamo esteso l'inserzione degli *Omissis* anche alla quasi totalità dei titoli delle pubblicazioni che nell'originale erano stati esplicitamente menzionati).

specifico di questo ricorso, ma, nel rispetto dei fatti menzionati dalla sentenza, vogliono avere una portata più generale. Riflessioni non da giurista, perché non lo sono, ma da cittadino e da docente.

Sì, perché dobbiamo ricordarci che le sentenze sono pronunciate «in nome del popolo italiano», ovvero in nome e per conto di ciascuno di noi. Ed è nostro dovere, oltre che nostro diritto, interessarci a queste cose non solo quando siamo coinvolti direttamente, per un nostro “particolare”, ma sempre, soprattutto quando i principi della legalità e della trasparenza sono messi in discussione da scelte e decisioni che turbano la nostra coscienza e ci preoccupano come comunità.

Come ho cercato di argomentare in queste poche pagine, alle spalle di questa sentenza, al di là degli articoli e dei commi, si avverte il profumo della tutela del bene comune: ogni concorso pubblico è la selezione del candidato più adatto per il posto in palio. Se vince il migliore, il guadagno è per l'intera comunità, non solamente per un ristretto manipolo di potentati o di amici degli amici.

Questo è il vero concorso “onesto”, un aggettivo, quest'ultimo, a cui non vogliamo attribuire il significato comune (non spetta certo a noi dare patenti di “onestà”), ma di cui intendiamo recuperare, e valorizzare, la valenza etimologica legata al latino *honos*. Per noi è un valore, un grande valore, l'“onore” che si ottiene, sul piano pubblico e privato, quando ogni atto, e non solo i concorsi, è compiuto nell'interesse generale, come ci insegna l'art. 54 della nostra Costituzione («I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed *onore*»). L'“onesto concorso” ricalca volutamente una bella espressione del II libro del *De finibus* (21, 68): Cicerone esclama *et certamen honestum et disputatio splendida!* a commento della gara che, tra stoici e peripatetici, ha per oggetto il rapporto tra bene e morale e la dignità della virtù (*omnis est enim de virtutis dignitate contentio*). E quale virtù è oggi più *honesto* della difesa dell'interesse pubblico a tutti i livelli, anche in un *certamen* concorsuale?

Pertanto questa *Margarita*, piccola di quantità, ma nelle nostre intenzioni particolarmente brillante, vuole fornire un aiuto concreto a tutti coloro, e per fortuna sono la maggioranza, che, con scienza e coscienza, si dovranno impegnare nel non facile compito di commissario di concorso².

² Alla sentenza sono aggiunti in appendice anche alcuni testi tra quelli menzionati

L' "onestà" non è un'astrazione, ma l'applicazione concreta di comportamenti virtuosi e "onorevoli" che scegliamo di adottare in tutte le nostre azioni, come ribadisce anche Rosario Pintaudi nella sua breve, ma densissima *Postilla*. E questa sentenza, che trascende la vicenda specifica del ricorso (come detto, di nessun interesse per noi) in nome di limpidi principi generali, a iniziare dalla tutela del bene comune, ce lo dimostra con grande chiarezza.

Sergio Audano

che sono sembrati di maggiore utilità, in particolare sullo spinoso tema del sorteggio delle commissioni.

Publicato il 11/05/2020

N. 00285/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 585 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Avolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, 4/3;

contro

Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane,2;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gerolamo Taccogna in Genova, via Macaggi, 21/8;

per l'annullamento

A – per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto rettorale dell'Università degli Studi di -OMISSIS- del 29.5.2019, con cui la prof.ssa -OMISSIS- è stata dichiarata candidata selezionata per il proseguimento della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS-, -OMISSIS-, settore -OMISSIS-;

di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

B – per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Genova n. -OMISSIS-, con cui la prof.ssa -OMISSIS- è stata nominata Professore ordinario presso il Dipartimento di -OMISSIS-, -OMISSIS-, settore -OMISSIS-;

di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Genova e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020, la dott.ssa Liliana Felletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 29 luglio 2019 e depositato l'8 agosto 2019, il prof. -OMISSIS- ha impugnato il decreto rettorale dell'Università degli Studi di -OMISSIS- del 29.5.2019, con cui la prof.ssa -OMISSIS- è stata dichiarata candidata selezionata per il proseguimento della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS- (-OMISSIS-) - settore -OMISSIS- nonché i relativi atti presupposti, chiedendo l'annullamento degli stessi.

Il ricorrente ha dedotto cinque motivi, così sinteticamente riassumibili:

I) I membri della commissione giudicatrice sono stati scelti direttamente dal Consiglio di Dipartimento anziché sorteggiati, in violazione dell'atto di indirizzo del M.I.U.R. n. 39/2018, della delibera A.N.A.C. n. 1208/2017 di aggiornamento del PNA, dell'art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

II) Nella valutazione della produzione scientifica e delle pubblicazioni del

prof. -OMISSIS- e della prof.ssa -OMISSIS- la Commissione avrebbe violato i criteri da essa stessa predeterminati; il relativo giudizio sarebbe altresì affetto da una serie di gravi manchevolezze ed errori.

III) Il giudizio sull'attività didattica del prof. -OMISSIS- e della prof.ssa -OMISSIS- sarebbe viziato da palese travisamento dei fatti, con conseguente mancata applicazione dei prefissati parametri valutativi.

IV) L'esame dei titoli del prof. -OMISSIS- risulterebbe inficiato da plurime omissioni, mentre il giudizio comparativo sui titoli dei candidati sarebbe privo di una reale motivazione.

V) La valutazione finale dei tre candidati sarebbe generica e non esprimerebbe effettive ragioni di prevalenza di uno sugli altri due.

Con successivi motivi aggiunti, notificati il 20 dicembre 2019 e depositati il 24 dicembre 2019, il prof. -OMISSIS- ha impugnato il decreto rettorale n. 5212 del 18 novembre 2012, con cui la prof.ssa -OMISSIS- è stata nominata Professore ordinario presso il -OMISSIS-, settore -OMISSIS- deducendo le medesime censure già avanzate avverso il primo provvedimento oppugnato, nonché il seguente ulteriore motivo:

VI) Il decreto di nomina sarebbe stato emanato senza previa istruttoria del Consiglio di Dipartimento e non darebbe conto dell'esistenza delle necessarie disponibilità finanziarie.

Sia l'Università degli Studi di Genova sia la controinteressata si sono costituiti in giudizio, sostenendo la piena legittimità degli atti impugnati e chiedendo la reiezione del ricorso.

Le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni con successive memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

La causa è stata assunta in decisione in data 30 aprile 2020, ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.

DIRITTO

1. Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla controinteressata in ragione del fatto che dal 1° novembre 2020 il prof. -OMISSIS- cesserà dal servizio per raggiunti limiti di età.

L'eccezione è infondata.

La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta ca-

renza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente il vantaggio della pronuncia del giudice (in tal senso cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. III, 13 settembre 2019, n. 6164).

Nel caso in esame tale situazione non ricorre.

Al momento attuale, infatti, il prof. -OMISSIS- è ancora regolarmente in servizio presso l'Università di Genova, con la conseguenza che, in ipotesi, la sua eventuale nomina potrebbe produrre effetti anche prima del 1° 11. 2020, in virtù di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di Ateneo in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia.

Inoltre e in ogni caso, come rilevato dalla difesa di parte ricorrente, la cessazione del rapporto di lavoro non eliderà gli effetti negativi degli atti impugnati, sia in termini morali e di immagine, sia sotto il profilo economico (sul punto cfr. Cons. St., sez. II, 27 aprile 2020, n. 2678).

2. Con il I) motivo del ricorso introduttivo, il ricorrente censura le modalità di designazione dei componenti della commissione esaminatrice, in quanto scelti in numero di tre dal Consiglio di Dipartimento, su proposta dell'ex Direttore, anziché in numero di cinque e per sorteggio, con conseguente violazione dell'atto di indirizzo del M.I.U.R. n. 39 del 14 maggio 2018, della delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 di aggiornamento del PNA, dell'art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, nonché dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Denuncia altresì che il verbale del -OMISSIS- in data 13.2.2019 sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione.

Il motivo è fondato.

Con l'atto di indirizzo n. 39/2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in seguito all'aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione di cui alla delibera A.N.A.C. n. 1208/2017, ha raccomandato alle Università di prevedere nei propri regolamenti che, per l'individuazione dei commissari nei concorsi per il reclutamento di professori

e ricercatori, si ricorra al sorteggio basato su liste di soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale, con la specificazione che, nel caso di selezione di professori ordinari, i membri siano almeno cinque (di cui uno solo interno).

Tali criteri non risultano recepiti nel regolamento di Ateneo in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia all'epoca vigente (doc. 13 ricorrente) (né, peraltro, nel nuovo regolamento emanato nel 2019, doc. 14 ricorrente).

Dalla documentazione in atti emerge tuttavia che il Rettore dell'Università, a fronte dell'espressa richiesta del prof. -OMISSIS- di adottare il sorteggio per la nomina dei commissari nella procedura di cui è causa, con nota prot. n. 62564 del 24.9.2018, indirizzata all'allora Direttore del -OMISSIS-, precisò che la procedura di estrazione a sorte era senz'altro ammissibile, limitandosi il regolamento di Ateneo ad attribuire al Consiglio di Dipartimento la competenza in ordine alla scelta della commissione (e, quindi, anche alle relative modalità).

Dal verbale della seduta del -OMISSIS- risulta poi che il Consiglio di Dipartimento votò a maggioranza (e con il vibrante dissenso del prof. -OMISSIS-) contro l'impiego del sorteggio, designando direttamente i tre commissari proposti dall'ex Direttore del -OMISSIS- (del quale la controinteressata era allieva e collaboratrice).

Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 4), la composizione della commissione di concorso deve ritenersi illegittima quando, pur rispettosa del regolamento di Ateneo, risulti in contrasto con le indicazioni del Piano nazionale anticorruzione e del successivo atto di indirizzo ministeriale n. 39/2018. Tale conclusione discende dall'art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, che, consentendo ad A.N.A.C. l'annullamento d'ufficio di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza, presuppone l'illegittimità del provvedimento da rimuovere, fungendo in sostanza da norma interposta.

Pertanto, in applicazione del richiamato principio, nel caso in esame i commissari di concorso risultano illegittimamente scelti in via diretta dal Consiglio di Dipartimento, anziché estratti a sorte.

In ogni caso, osserva il Collegio che la composizione della commissione deve reputarsi illegittima anche in forza del consolidato principio gene-

rale secondo cui gli atti amministrativi possono discostarsi da circolari, istruzioni, atti di indirizzo e linee guida purché contengano una adeguata e puntuale motivazione, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa, concretandosi altrimenti il vizio di eccesso di potere (in argomento cfr., in generale, Cons. St., Commissione Speciale del 20 aprile 2017, parere n. 1257/2017 sullo schema di aggiornamento delle Linee guida A.N.A.C. per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 marzo 2020, n. 1230).

Nel caso in esame, invece, è del tutto mancata la giustificazione del rifiuto della procedura di sorteggio, non risultando né dal verbale della seduta del -OMISSIS- né da alcun altro atto le esigenze di pubblico interesse che hanno condotto la maggioranza dei membri del -OMISSIS- a disattendere l'atto di indirizzo del M.I.U.R. e il Piano nazionale anticorruzione, nominando (con scrutinio palese) i commissari indicati dall'ex Direttore.

Va infine respinta l'argomentazione della difesa erariale secondo cui il Piano nazionale anticorruzione e l'atto di indirizzo ministeriale che lo ha recepito non sarebbero idonei a spiegare effetti, in quanto lesivi dell'autonomia delle Università. Il principio di autonomia di cui all'art. 33 Cost. è posto a presidio della libertà scientifica delle Istituzioni universitarie: pertanto, come sottolineato in dottrina, le misure di prevenzione della corruzione, essendo volte ad implementare la diffusione della legalità nel contesto accademico, non solo non costituiscono un rischio per l'autonomia degli Atenei, ma sono anzi un efficace strumento di garanzia per la realizzazione di una piena libertà di ricerca e di insegnamento.

3. Con i motivi II), III), IV) e V) il ricorrente muove una serie di censure alle valutazioni espresse dalla Commissione con riferimento alla produzione scientifica, alle pubblicazioni, all'attività didattica e ai titoli dei candidati, che risulterebbero violative dei criteri predeterminati dalla stessa Commissione, nonché inficiate da gravi carenze ed errori.

Tali doglianze sono complessivamente fondate, alla stregua delle seguenti considerazioni.

3.1. Innanzitutto, secondo un tradizionale orientamento giurisprudenziale, le valutazioni delle commissioni di concorso, espressione di un'amplis-

sima discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo nei casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere, riscontrabili *ab externo* e con immediatezza dalla sola lettura degli atti, quali illogicità ed irragionevolezza manifeste, travisamento palese dei fatti, violazione dei criteri di valutazione prestabiliti, arbitrarietà e, in generale, in tutti i casi di particolare eclatanza dell'errore commesso in sede valutativa dall'amministrazione (in tal senso cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. V, 17 dicembre 2018, n. 7115; Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1218; Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 19 agosto 2019, n. 1887). Diverse pronunzie hanno precisato che tutte le procedure concorsuali devono essere presiedute da regole di imparzialità e trasparenza, che implicano la preventiva fissazione dei criteri valutativi da parte della commissione esaminatrice. Tale operazione comporta l'autolimitazione della discrezionalità tecnica dell'organo valutativo, con la conseguente impossibilità di fare successivamente applicazione di criteri diversi o di non applicare quelli prestabiliti (in tal senso, *ex aliis*, Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 1255; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 30 marzo 2009, n. 3364).

In applicazione dei richiamati principi e sulla base di un mero controllo c.d. estrinseco, osserva il Collegio che risultano rilevabili *ictu oculi* violazioni ed errori macroscopici commessi dall'organo esaminatore.

Nel caso in esame, come espressamente previsto dall'art. 7, comma 3, del bando, durante la prima seduta la Commissione aveva predeterminato i criteri ai quali attenersi per la valutazione dei candidati (peraltro riproduttivi di quelli indicati dall'art. 9 del regolamento di Ateneo).

Tuttavia, come evidenziato da parte ricorrente, la lettura dei verbali delle operazioni concorsuali rende evidente l'avvenuta infrazione delle regole di condotta cui i commissari si erano autovincolati.

3.1.1. Segnatamente, per la valutazione della produzione scientifica dei candidati la Commissione aveva stabilito, tra gli altri, il criterio della “*consistenza complessiva*” (della produzione stessa), ma non ne ha fatto concreta applicazione in sede di giudizio comparativo finale.

Dalla lettura dei giudizi sui singoli candidati risulta che il parametro in questione comportava una valutazione più favorevole per il ricorrente, che ha al suo attivo un numero di pubblicazioni addirittura quadruplo rispetto alla controinteressata.

Come rilevato dalla stessa Commissione, infatti, il prof. -OMISSIS- ha prodotto centosettantacinque pubblicazioni (*“Ha al suo attivo... 175 pubblicazioni (i volumi di cui ai nrr. 118, 146 sono la seconda edizione dei volumi di cui rispettivamente ai nrr. 38, 59), incluse 63 tra recensioni e schede bibliografiche, 5 -OMISSIS-(nrr. 4-8 del CV) e 2 voll. di manualistica scolastica (nrr. 137 e 161): frutto di quasi quarant’anni di ricerca (la pubblicazione nr. 1 del CV data al 1981)”*).

La prof.ssa -OMISSIS- aveva invece quarantaquattro pubblicazioni (*“Ha al suo attivo... 44 pubblicazioni (una delle quali [nr. 44] è in realtà una serie di 78 singoli articoli su altrettante figure di grammatici antichi), incluse 8 tra recensioni e schede, frutto di quindici anni di ricerca”*).

In sede di valutazione comparativa, tuttavia, la Commissione ha contraddittoriamente ritenuto che *“la consistenza complessiva della loro [N.d.R.: dei candidati] produzione, anche in relazione agli anni di attività, è sempre considerevole, particolarmente nel caso della prof.ssa -OMISSIS-”*.

In tal modo la Commissione ha di fatto sostituito il criterio della consistenza complessiva della produzione con quello della produttività, che, però, non era stato indicato, neppure in modo indiretto, in sede di predefinizione dei criteri valutativi. Ne discende che il parametro illegittimamente introdotto non poteva essere utilizzato nello svolgimento della funzione selettiva (in tal senso cfr. Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 1255, cit., relativa ad un caso analogo).

Privo di pregio appare peraltro il tentativo della controinteressata di sostenere che il numero delle proprie pubblicazioni è quasi uguale a quello delle pubblicazioni del ricorrente, in ragione del fatto che la n. 44 del curriculum (-OMISSIS-) è composta da 78 voci, ciascuna dedicata ad un grammatico antico. Infatti, anche a voler seguire il ragionamento della difesa della controinteressata, il numero delle pubblicazioni del prof. -OMISSIS- rimane comunque considerevolmente superiore (175 rispetto a 121), tanto più che dieci pubblicazioni (più due seconde edizioni) sono volumi di cui il ricorrente è unico autore o co-autore. In realtà, poi, è evidente che le suddette voci non possono equivalere ad altrettante pubblicazioni, tant’è vero che la stessa prof.ssa -OMISSIS-, nello stilare il proprio curriculum, le aveva riunite sotto un unico numero (mentre di regola, quando in un volume collettaneo vi sono più pubblicazioni del medesimo autore, queste sono presentate autonomamente).

3.1.2. Per la valutazione dell’attività didattica dei candidati la Commis-

sione aveva stabilito, tra gli altri, il parametro “*del numero e delle caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi*”. In sede di giudizio individuale i commissari sono incorsi in un evidente travisamento dei fatti, che ha poi comportato un macroscopico errore nella valutazione comparativa finale.

Nel verbale della seconda seduta è scritto che il ricorrente “*ha svolto con continuità, a partire dall’a.a. 1991/2, ca. 30 corsi ufficiali di insegnamento di -OMISSIS- -OMISSIS- Ha tenuto inoltre Seminari per il Dottorato di ricerca, del cui collegio fa parte, per corsi di Perfezionamento e per corsi rivolti alla formazione degli insegnanti (SISS, TFA, PASS), alla Terza età, agli studenti delle scuole superiori*”.

Per quanto concerne la controinteressata, invece, si legge nel verbale che la stessa “*ha svolto con continuità, a partire dall’a.a. 2008/9, oltre 20 corsi di -OMISSIS- nel I e nel II livello*”.

Come prospettato da parte ricorrente, la contraddittorietà dell’apprezzamento emerge già in base alla semplice osservazione che il numero dei corsi tenuti dal prof. -OMISSIS- in trent’anni di attività didattica continuativa non può essere quasi uguale a quello delle docenze della controinteressata, avente un’esperienza appena decennale.

In ogni caso, dal curriculum del ricorrente risulta *per tabulas* che quest’ultimo ha tenuto trentotto “insegnamenti”, vale a dire corsi nei quali era professore titolare. A tali docenze si aggiungono poi numerosi corsi minori e seminari.

Per contro, nel proprio curriculum la prof.ssa -OMISSIS- ha indicato solamente undici “insegnamenti”, svolti come docente titolare, a decorrere dall’a.a. 2014/2015. Gli altri corsi della controinteressata dall’a.a. 2009/2010 sono dottorati di greco, lezioni in corsi di perfezionamento e lezioni di supporto alla didattica (vale a dire nell’ambito di insegnamenti di cui erano titolari altri professori).

È quindi lampante *ictu oculi* che la Commissione ha palesemente travisato il numero e la tipologia delle docenze dei candidati, pretermettendo così il criterio suddetto nella valutazione finale, nella quale si è solamente dato atto che “*i candidati dal momento del loro ingresso nell’attività universitaria hanno svolto continuativamente attività didattiche*”.

3.1.3. Fra i vari criteri indicati dalla Commissione per la valutazione dei titoli vi era il “*conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica*”.

Ciononostante l'organo esaminatore ha misconosciuto il fatto che il ricorrente abbia conseguito il Premio Nazionale "Valle dei Trulli" per la traduzione dal greco della "*Biblioteca*" di Fozio (Adelphi, 1992), puntualmente indicato nel proprio curriculum.

In proposito, è certamente vero, come affermato in giurisprudenza, che la commissione giudicatrice può limitarsi ad esprimere una valutazione complessiva sui titoli, senza doverli analizzare analiticamente uno per uno. Nel caso in esame, tuttavia, uno dei criteri prestabili riguardava proprio l'ottenimento di premi e il prof. -OMISSIS- era l'unico candidato che poteva fregiarsi di un riconoscimento scientifico-letterario. Di conseguenza, come osservato dalla difesa del ricorrente, l'eventuale decisione di non attribuirvi rilievo avrebbe dovuto essere giustificata esplicitamente, sì che l'omissione sul punto integra la violazione di un autovincolo posto dagli stessi commissari.

3.2. In secondo luogo si evidenzia che, nel corso degli anni, si è fatto strada un orientamento volto a riconoscere al giudice amministrativo un sindacato pieno sulla discrezionalità tecnica (a prescindere dalla mediazione delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere), in ragione del fatto che, diversamente dalle ipotesi di discrezionalità c.d. pura, l'amministrazione non compie una scelta fra più comportamenti legittimi, ma procede alla valutazione di un fatto secondo i criteri di una determinata scienza o tecnica. Pertanto, il giudice amministrativo non è tenuto a limitare il proprio apprezzamento ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale (quale quello compiuto nel precedente § 3.1), ma l'oggetto del giudizio deve estendersi alla esatta considerazione del fatto, secondo i parametri della disciplina specialistica nella fattispecie applicabile. In tale ottica – ed in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – il giudice non può esimersi dal vagliare la correttezza e l'attendibilità dell'operato della commissione giudicatrice, sia pure con il limite oggettivo determinato dalla opinabilità e relatività di ogni valutazione scientifica e fermo restando, naturalmente, il divieto di sostituirsi alla P.A. (in tal senso cfr. *ex multis*, con specifico riferimento ai giudizi delle commissioni di concorso, Cons. St., sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; Cons. St., sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4659; Cons. St., sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; Cons. St., sez. V, 21 ottobre 1992, n. 1047; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 novembre 2019, n. 13399; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 8 agosto 2019, nn. 10419-10420; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 22 ot-

tobre 2003, n. 927; in argomento si vedano anche Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3613; Cons. St., sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4802; Cons. St., sez. VI, 12 aprile 2005, n. 1664; Cons. St., sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601).

In virtù del richiamato indirizzo, il Collegio ritiene di dover procedere a siffatto controllo nei ristretti margini in cui è consentito, vale a dire senza trasmodare in un rifacimento del giudizio espresso dai commissari.

Lamenta il ricorrente che la Commissione avrebbe totalmente ignorato che, fra le sette edizioni critiche dal medesimo pubblicate, sei sono anche *editiones principes*, a fronte del fatto che la controinteressata non avrebbe al suo attivo nemmeno una *editio princeps*.

La doglianza merita condivisione.

In generale, si definisce *editio princeps* la prima edizione a stampa di un testo classico o medievale, tramandato fino a quel momento solo attraverso manoscritti.

In filologia si intende per “edizione critica” la pubblicazione del testo di un’opera ricostruito nella versione più vicina possibile all’originale, attraverso un complesso lavoro che consta di più fasi, così sinteticamente riassumibili: la ricerca del materiale tradito (i c.d. testimoni), conservato nelle biblioteche europee e nelle collezioni private; la collazione dei testimoni, mirata ad individuare le diverse forme (c.d. varianti) in cui si presenta lo stesso luogo del testo (c.d. lezione), e la determinazione delle relazioni fra gli esemplari tramandati; l’allestimento del testo critico attraverso la scelta delle lezioni, la correzione delle eventuali corrottele del testo ricostruito e la sistemazione del testo stesso secondo canoni moderni (punteggiatura, suddivisione in versi, etc.); infine, la redazione dell’apparato delle varianti rifiutate e del commento.

Orbene, è di intuitiva evidenza come un simile lavoro, che presuppone anche un’approfondita conoscenza dell’intera opera dell’autore e del contesto storico-letterario, risulta di particolare valore quando la pubblicazione critica di un’opera viene realizzata per la prima volta, senza potersi basare su precedenti edizioni di altri filologi.

Dal curriculum in atti risulta che il prof. -OMISSIS- ha dato alle stampe sette edizioni critiche, sei delle quali sono anche *editiones principes*, in quanto relative ad opere inedite: quattro hanno ad oggetto lavori in -OMISSIS- due riguardano testi in latino (OMISSIS).

Per contro, come rilevato da parte ricorrente, nel curriculum della prof.ssa -OMISSIS- non viene indicata alcuna edizione critica che sia *editio princeps* (OMISSIS). Sul punto specifico la difesa della controinteressata nulla ha replicato, limitandosi ad osservare che la prof.ssa -OMISSIS- avrebbe comunque curato un'edizione critica, seppure senza revisione dei manoscritti, e che in alcune pubblicazioni avrebbe effettuato la lettura diretta di testimoni.

Alla luce di ciò, pare al Collegio che la Commissione, nell'apprezzamento delle pubblicazioni e della produzione scientifica dei candidati, abbia ingiustificatamente ommesso di considerare un elemento – l'allestimento di edizioni critiche di testi inediti – che riveste notevole rilievo nella selezione di un professore di Filologia classica e tardoantica. Siffatta lacuna mina l'attendibilità della valutazione della Commissione, che appare non rispondente ad oggettivi parametri della disciplina applicabile, come generalmente conosciuta.

4. In relazione a quanto precede, il ricorso introduttivo si appalesa fondato, rimanendo assorbite le restanti censure proposte con i motivi aggiunti, con conseguente accoglimento della domanda di annullamento degli atti impugnati.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., le operazioni concorsuali dovranno essere rinnovate da parte di una Commissione in diversa composizione, designata secondo le modalità di cui al precedente § 2, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.

5. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e, per l'effetto:

- annulla i provvedimenti impugnati;

- ordina all'Università degli Studi di Genova di rinnovare le operazioni concorsuali, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente e la controinteressata, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfettariamente nell'importo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020, tenuta con modalità telematiche ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Liliana Felletti, Referendario, Estensore

A mo' di prologo: bene comune e onesto concorso

C'è un giudice anche a Genova, non solo a Berlino. Vogliamo dedicare qualche riflessione, che speriamo utile per chiunque si troverà ad assumere il delicato ufficio di commissario di concorso, a commento di una sentenza acuta e dirompente pronunciata dalla Sezione Prima del T.A.R. Liguria lo scorso 30 aprile 2020 con cui si annulla, con motivazione articolata e a tratti lucidamente spietata, un concorso di prima fascia del settore di Filologia Classica e Tardoantica.

Premessa importante: qui non vogliamo ripercorrere la cronaca di quel concorso né tanto meno entrare dettagliatamente nel merito per individuare i torti e le ragioni, che non ci riguardano. Sono sufficienti le parole e i fatti di questa sentenza, la quale, ai nostri occhi, ha in sé un grande valore ideale, anche se poi nello specifico potrà essere appellata ed eventualmente capovolta in ulteriori gradi di giudizio, destino comune a molte sentenze. È del resto una storia analoga a quella di tanti altri concorsi universitari, in tutti i settori scientifico-disciplinari. Una storia del genere poteva capitare a Genova, come a Roma, come a Palermo. Dietro le aride formulazioni giuridiche, fatte di commi, articoli e rimandi a norme arcane per i profani, si nascondono in realtà storie di vite personali: donne e uomini che hanno, magari con risultati diversi, dedicato la loro esistenza allo studio e alla ricerca e che, nel momento di conseguire il risultato concreto del proprio impegno, si sono visti sfuggire, talora in maniera assai poco limpida, il risultato agognato (e meritato). Un vero, doloroso supplizio di Tantalo per chi magari per anni, se non per decenni, ha lavorato anche fuori sede, ha sottratto tempo alla propria famiglia, alla propria vita personale, ai propri interessi, in altre parole a se stesso. E tutto questo per ritrovarsi alla fine beffato tragicamente, nell'attesa di un prossimo giro sulla giostra, nella speranza che nel frattempo non sia stata smontata, che permetta finalmente di strappare, come dalla coda di un pupazzetto, l'agognato risultato.

Quando si parla di concorsi, si tocca sempre un terreno minato: la natura del ruolo specifico del docente universitario rende questa tipologia di prova radicalmente diversa dal classico "concorso" ai ruoli della pubblica

amministrazione, come peraltro previsto dall'art. 97 della nostra Costituzione. Non ci sono le folle di aspiranti poliziotti, postini o professori di scuola media. Si tratta, al contrario, di posizioni superspecializzate che richiedono una valutazione tecnica sofisticata e attrezzata. Può apparire un dettaglio ovvio, persino banale, ma non lo è: e lo capiremo meglio entrando nel vivo della sentenza, nelle pagine seguenti, e soprattutto dello spirito profondamente civico che la anima. Se un postino mette la cartolina delle mie vacanze in Messico nella cassetta del mio vicino e non nella mia, commette indubbiamente un errore, ma rimediabile, che non incide di certo su larga scala. Se, invece, metto in cattedra un docente inadeguato per quel ruolo, in termini di qualità della sua produzione scientifica, del suo insegnamento, dei risultati della sua ricerca, io provo un danno che si ripercuote sull'intera comunità. Non è, per quanto importante, solo un discorso di "stipendio", che pure ha il suo peso, in un momento economicamente così devastante come l'attuale, in cui persino un solo centesimo dei soldi pubblici deve essere, oltre che guadagnato, anche motivato e giustificato socialmente. È qualcosa di più, e di certo di più importante: un cattivo docente farà cattiva ricerca, insegnerà male, formerà allievi mediocri. Ebbene, tutto questo ha un costo sociale salato in termini di dequalificazione, di scadimento delle conoscenze, di appiattimento verso il basso della dimensione culturale. Spesso ci lamentiamo del degrado morale, oltre che culturale, che ci circonda; spesso, come una sorta di panacea, si invocano scuola e università quali baluardo di resistenza contro il barbaro che avanza nei social e nei media, contro il diletterantismo allo sbaraglio, diventato addirittura cifra espressiva di una visione politica che miete consensi a destra e a sinistra, contro le sistematiche aggressioni a un sapere razionale e strutturato, preso di mira dall'expertise wikipediana e dai frequentatissimi blog di complottari e complottisti di ogni risma. Lo sberleffo ai "professoroni", come noto gratuitamente rivolto dall'allora Presidente del Consiglio nonché leader del principale partito della "sinistra", è il segno emblematico del corto circuito che si è venuto a creare: il diletterantismo tronfio e arrogante eretto a sistema, peraltro non più esclusiva proprietà dei malpancisti destrorsi e fascistoidi, ma sentimento diffuso e condiviso più di quanto si creda. Di fronte al discredito sociale verso il ruolo docente, da tempo ampiamente certificato nelle scuole, l'Università dovrebbe avere il nobile compito di resistere. Ottimo: ma come? Certamente è anche un discorso, giusto e verissimo, di mezzi, risorse, finanziamenti: i tagli dell'ultimo ventennio, associato alla folle deriva neoliberista,

gridano vendetta; scuola e università messe sul “mercato”, secondo i sacri canoni dell’azienalismo, ridotte a mere “agenzie formative”, analoghe alle società sportive, al catechismo parrocchiale, alle scuole di moda o di canto. Ma l’Università deve evitare il sospetto di dequalificare se stessa con selezioni ingiuste e inopportune al proprio interno.

Ora più che mai, se veramente si vuole assumere lo sforzo di non cedere alla morale corrente, è opportuno procedere a dare spazio ai “migliori”, che non sono né Superman né tantomeno dei missionari vocati al martirio sociale: se le maglie del rigore scientifico si sfilacciano in nome di interessi di bottega, di cordata, di camarilla, di loggia, di parrocchia, del solito costume del *do ut des*, l’Università si renderà inevitabilmente, e colpevolmente, complice del degrado. Ci sono avvisaglie inquietanti: lo spettacolo offerto in questi giorni di pandemia da infettivologi, epidemiologi, virologi *et similia*, ovvero la crema della ricerca “dura” da laboratorio, non è stato entusiasmante. Forse poco avvezzi alle trappole dei media o forse conquistati troppo facilmente dai lustrini luccicanti della facile popolarità, hanno spesso offerto uno spettacolo oggettivamente poco decoroso. La scienza deve dare risposte sulla base dei fatti, non delle impressioni. Le divisioni quasi rissose tra i vari specialisti, talora condite con insinuazioni al limite del gossip, hanno concretamente rischiato di togliere alla scienza la sua naturale autorevolezza, che non è figlia del dogmatismo o della verità spacciata per assoluta, ma deriva dalla ricerca, dallo studio rigoroso e silenzioso, quasi sempre anche dall’errore, che non va esorcizzato, ma gestito come parte integrante, e necessaria, del processo di ricerca. Pertanto un cattivo scienziato, come un cattivo giurista o un cattivo ingegnere o un cattivo filologo sarà un male per l’intera società, non per un singolo e neppure solamente per il suo Dipartimento o il suo Ateneo.

La sentenza che ora andremo a commentare pone questo elemento come costante richiamo che ritorna, con diverso grado di frequenza, nei vari punti del suo articolato: ogni università non è una *turris eburnea* chiusa, al limite dell’arbitrio, nel recinto della propria autoreferenzialità. Tutto ciò, come vedremo, nulla ha a che fare con l’autonomia, che è una norma giuridicamente tutelata (come limpidamente fa questa sentenza), ma a sua volta sottoposta a principi costituzionali gerarchicamente superiori, quali la libertà di insegnamento e soprattutto la pubblica utilità. La sentenza genovese è, quindi, un campanello forte e squillante a difesa dell’Università, delle sue regole, delle sue istituzioni, proiettate nel supremo interesse del bene comune: per questo è degna di essere letta e meditata con

attenzione, e non solo dagli addetti ai lavori. I principi a cui si ispira trascendono il ristretto perimetro del ricorso in oggetto (che, come detto, non ci riguarda in sé) e rimangono inscalfibili pure nel caso in cui la sentenza, nel suo divenire storico, dovesse essere riformata in eventuali ulteriori gradi di giudizio. Anche se ciò accadesse, resterebbe, in ogni caso, un monito chiaro e severo per coloro che, non solo nelle Università, ma in tutti gli ambiti di ciò che è pubblico, agiscono troppo di frequente in maniera disinvolta.

Vecchi si nasce, non si diventa

La sentenza si snoda su tre elementi centrali che cercheremo di illustrare con maggiore analiticità (il terzo paragrafo, articolato in due punti, dà conto di quattro motivi di censura adottati dal ricorrente); tuttavia si deve partire necessariamente da una premessa per collocare l'intera vicenda in un più ampio quadro, per così dire, storico-sociale che va oltre lo specifico di questo ricorso e dimostra, con efficacia drammatica, l'influsso nefasto dello spirito del nostro tempo.

Il copione è quello ricorrente in molti concorsi: da una parte un professore di lungo corso, che ambisce legittimamente a concludere la sua onorata carriera con l'ordinariato; dall'altro, una studiosa più giovane che, in maniera altrettanto legittima, ritiene di avere maturato esperienze adeguate a conseguire il medesimo ruolo. Il contrasto è inevitabile anche sotto il profilo simbolico: anziani contro giovani, saggezza pacata contro energia e dinamismo, rimediazione del passato contro proiezione verso il futuro. Si badi bene, tuttavia, a non cadere in un equivoco: qui non siamo davanti al caso, oggettivamente molto diffuso nella pubblica amministrazione (e non solo universitaria), di chi ritiene, alle soglie della pensione, di aver diritto a un salto di scalino per sola virtù di un non meglio precisato diritto anagrafico. Non siamo al caso, reso celebre dal malinconico film di Totò *Il comandante*, del colonnello che viene congedato, dopo una carriera piatta e ordinaria, con la patacca da generale come contentino. Qui, al contrario, siamo davanti a uno studioso che ha regolarmente continuato a produrre e a insegnare, senza adagiarsi sugli allori della posizione raggiunta e limitarsi a vivacchiare, più o meno decorosamente. Non a caso, si tratta di una valutazione "selettiva" che pone in competizione candidati diversi dalla variegata esperienza e non di una semplice prova "valutativa" che si limita a certificare lo *status quo* per permettere il passaggio

di ruolo, senza alcuna gara e nessun confronto con altri concorrenti. Può essere “carente di interesse”, come è stato sostenuto, il fatto che a concorrere sia un candidato per il quale si prevede il collocamento a riposo a partire dal prossimo 1° novembre 2020? E può una simile “carenza” portare *ipso facto* alla decadenza del ricorso e alla sua inammissibilità? La sentenza parla chiaro: no. E non solo perché l’interessato è ancora in servizio e, quindi, pienamente abilitato a godere del passaggio di ruolo e dei relativi vantaggi, ma anche perché gli effetti negativi prodotti dall’esito del concorso non si esauriscono di certo con la cessazione dal servizio, poiché, come si precisa con chiarezza nella sentenza, hanno una ricaduta «in termini morali e di immagine».

Queste ultime parole meritano una riflessione approfondita: pensare di disporre dei titoli necessari per conseguire un determinato ruolo non è solamente un elemento soggettivo, un pensiero privato di chi concorre, ma è il riflesso oggettivo della propria esperienza di lavoro e di vita, che si manifesta anche all’esterno, nel tessuto sociale (ovviamente a partire da quello accademico, frequentato principalmente dal candidato). Ora, se io concorro per la medaglia olimpica del nuoto sincronizzato, avendo come sola esperienza la vasca da bagno di casa, o pretendo di iscrivermi al “Giro d’Italia” con all’attivo il solo utilizzo della cyclette del soggiorno, esprimo un mio desiderio soggettivo, forse anche nobile e generoso, ma indubbiamente sproporzionato rispetto alle mie vere qualità: non devo quindi stupirmi, se dotato di onestà intellettuale, dell’esito inevitabilmente infausto delle mie aspirazioni. Ma se dedico anni di studio all’attività scientifica, con pubblicazioni, ricerche, lezioni, seminari, e in conseguenza di ciò ottengo riconoscimenti pubblici per quello che ho prodotto, riconoscimenti che contribuiscono a determinare la mia figura di studioso nel panorama accademico, a individuarne la specificità e a garantirne l’attendibilità, il mio diritto violato non è solo un dato soggettivo, legato a un’aspirazione simbolica e immaginifica. Io subisco un vero e proprio torto oggettivo che si ripercuote in termini profondamente negativi, a iniziare dal piano morale, sulla mia immagine costruita su dati di fatto ampiamente riconosciuti. Lo studioso alle soglie della pensione, solo in conseguenza dell’imminente cessazione dal servizio, deve forse vedersi aprioristicamente calpestate la fisionomia che ha maturato in decenni di lavoro e che lo caratterizza all’interno della comunità scientifica? Le parole di questa sentenza lo dicono chiaramente: questo è un abuso che non può trovare seguito né fondamento giuridico, poiché lede il principio costituzionale di uguaglian-

za di tutti i cittadini. Ed è un abuso che non è solo il classico cavillo da leguleio.

Nella morale corrente l'“anziano” è un fastidio, un disturbo, un ostacolo. Lo abbiamo drammaticamente constatato in questi mesi di pandemia: il Covid, si ripeteva come un mantra, colpisce “soprattutto” anziani e vecchi, quasi tutti con non meglio documentate “patologie pregresse”, come se ciò fosse una colpa che giustifica la dipartita per una sorta di illusorio quanto crudele autoconvincimento liberatorio di fronte ai drammi della realtà. Una categoria che non muove reazioni particolarmente intense e commosse: il vecchio, si ripete, davanti a sé non ha lo stesso tempo del giovane, non potrà fare più nulla di utile per la comunità, e la sua saggezza legata all'esperienza, così tanto apprezzata dagli antichi, non ha valore di fronte al frenetico *hic et nunc* del quotidiano in cui siamo immersi e al cui flusso dinamico l'anziano sembra estraneo se non ostile (per quanto sia sempre utile ricordare l'adagio di Cocteau secondo cui «vecchi si nasce, non si diventa»).

Si assiste al paradosso, nel periodo in cui si invocano diritti per tutto e per tutti, per il quale appare normale spogliare l'anziano anche di quanto costituzionalmente garantito: si ricorderà la proposta di tenere isolati gli ultrasessantenni, con la motivazione di proteggerli dal virus (eliminare un diritto in nome di presunte garanzie di facile e immediato consumo è una scusa molto antica), un'idea tanto balzana quanto incostituzionale, come ha giustamente rivendicato Salvatore Settis in un articolo uscito su *Il Fatto Quotidiano* dello scorso 25 aprile, in cui ha addirittura invocato il diritto alla disobbedienza civile. E le parole di questa sentenza mettono sicuramente un punto fermo di civiltà giuridica che non dovrebbe passare inosservato e che rappresenta un giusto monito verso un giovanilismo esuberante e, al tempo stesso, esasperante.

Autonomia sì bella e perduta!

Tutti conoscono l'aneddoto su *Incitatus*, il cavallo che Caligola, stando a quanto riportano Svetonio (*Cal.* 55) e Cassio Dione (69, 14, 7), avrebbe addirittura voluto nominare console. Gli aneddoti subiscono nel corso del tempo variazioni, modifiche, adattamenti, pur conservando il loro carattere di enunciazione di una verità paradossale. Si racconta, pertanto, che un professore, un barone *d'antan*, allo scopo di dimostrare il proprio potere accademico, abbia detto di essere in grado di far assurgere ai fasti

dell'ordinariato persino una sedia. Quale morale si ricava ai fini della sentenza che stiamo commentando? Che purtroppo è ancora troppo diffusa una visione "privatistica" dell'Università, che spinge a comportamenti audaci e spesso a filo della trasparenza, se non addirittura, in molti casi riportati dalle cronache giudiziarie, illegali e criminali. Tutti però motivati dagli interessati in nome del sacro crisma dell'"autonomia" universitaria.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, ben nota con l'acronimo di A.N.A.C., istituita nel 2014 e a lungo presieduta (fino al 2019) dal magistrato Raffaele Cantone, ha affrontato lungamente il ginepraio dei concorsi, reso ancora più contorto dal fatto che l'autonomia di ogni Ateneo ha prodotto regolamenti spesso radicalmente diversi tra le varie sedi, anche se la fonte normativa avrebbe dovuto, in teoria, essere la medesima. La Delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017, più volte richiamata nella sentenza, è un riferimento imprescindibile per comprendere le ragioni profonde che hanno portato il T.A.R. Liguria all'annullamento del concorso. Si tratta dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione: l'intera sezione III (pp. 46-78) è dedicata alle istituzioni universitarie e, in modo particolare, il cap. 5 (pp. 59-67) è espressamente riservato al reclutamento. Sono pagine che meritano di essere meditate con attenzione poiché, come vedremo, non vanno in nessun modo a ledere il principio dell'autonomia universitaria. In modo particolare il *vulnus* su cui si sofferma la sentenza riguarda la modalità di scelta dei commissari tramite designazione e approvazione da parte del Dipartimento. Come emerge dal dispositivo, la decisione non è stata unanime: ci sono state resistenze anche forti da una parte del Dipartimento, poi risultata minoritaria in sede di votazione, che riteneva poco trasparente una simile procedura. Si invocava, in alternativa, l'adozione del principio del sorteggio della commissione, peraltro in piena conformità alle indicazioni della Delibera A.N.A.C. che al punto 5.2.4 (p. 64) così recita: «per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica».

Questa sentenza ha il pregio di mettere un punto fermo in merito al valore legale e giuridico di queste raccomandazioni dell'A.N.A.C. Troppo sbrigativamente sono state liquidate come semplici "suggerimenti" che non vincolano gli Atenei, in nome del principio di autonomia, al recepimento di queste indicazioni all'interno dei loro regolamenti concorsuali. La

sentenza, inoltre, ricorda anche l'Atto di Indirizzo del M.I.U.R. n. 39, emanato dall'allora Ministro Valeria Fedeli in data 14 maggio 2018, in cui a p. 64, a proposito della composizione delle commissioni giudicatrici, si recepiscono *alla lettera* le indicazioni dell'A.N.A.C. prima riportate. Stupisce che simili linee guide, chiare e rigorose, faticino ancora a essere accettate nella loro pienezza da parte degli Atenei, "santuari" della ricerca e della formazione, ovvero dei principi che dovrebbero avere, per statuto, fondamento sulla piena trasparenza e legalità. La sentenza si allinea a un principio che comincia a fare dottrina, ovvero quello per cui le commissioni nominate secondo i Regolamenti d'Ateneo, ma non conformi ai criteri A.N.A.C. e all'Atto di Indirizzo del M.I.U.R., sono illegittime: a supporto viene menzionata una recente sentenza del T.A.R. Abruzzo (Sezione I, n. 4 del 7 gennaio 2020), relativa all'annullamento di un concorso da ricercatore B nel settore di Statistica Economica presso l'Università "D'Annunzio" di Chieti/Pescara, che si fa forza su un punto particolare della Legge Anticorruzione, la ben nota legge 190 del 6 novembre 2012, ovvero l'art. 1 comma 3 che recita così: «Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma». L'A.N.A.C., istituita per effetto di questa e di altre normative in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, detiene quindi il pieno potere, come recita la nostra sentenza sul fondamento di quella di Pescara, di adottare provvedimenti che annullino tutti gli atti, tra cui anche i concorsi, in palese contrasto con le regole della trasparenza.

Le Università solitamente fanno, come si diceva, orecchie da mercante invocando, spesso a sproposito, il principio dell'autonomia, sancito dall'art. 33 della Costituzione. È l'appiglio a cui fanno abitualmente riferimento i Rettori quando, davanti a un atto giudiziario più o meno clamoroso in materia concorsuale, sono costretti, magari in un'intervista o in un comunicato, a fornire qualche spiegazione alla pubblica opinione. E cosa c'entra la pubblica opinione per un posto da associato di Astrofisica

teorica, di ordinario di Filosofia teoretica o di ricercatore A o B di Filologia semitica? In una logica di trasparenza, la pubblica opinione è rilevante non perché debba entrare nel merito del giudizio (osservazione di per sé elementare), ma perché la scelta del candidato migliore appartiene al bene comune della collettività, come si diceva in precedenza. La comunità ha il diritto, all'interno di un'istituzione pubblica, di veder garantito con i fatti, e non solo con dichiarazioni di principio, il rispetto del suo bene attraverso la scelta del candidato migliore per quel posto, per quanto, nel concreto, la filologia semitica o l'astrofisica teorica siano lontane mille miglia dalle conoscenze medie del barista, del postino, del pensionato, insomma di ogni cittadino "normale". Chiarisco il concetto con un esempio. Se io vado in ospedale, ho il diritto di aspettarmi che il medico del Pronto Soccorso sia bravo e competente: nessuno pretende Asclepio o Ippocrate o Barnard, ma un professionista dignitoso e capace, scelto in maniera adeguata per quel posto così delicato e ovviamente affinato grazie all'esperienza. Se, invece, il medico confonde il cuore con il fegato, mandandomi così all'altro mondo, viene lesa un principio fondamentale quale il bene di tutta la comunità. E di simili scelte scellerate manca quasi sempre l'assunzione di responsabilità: un punto molto importante su cui anche la nostra sentenza si sofferma, per quanto in maniera più indiretta che esplicita, come a breve vedremo.

Ritorniamo per un attimo all'autonomia delle università, così di frequente invocata da chi dovrebbe, invece, garantire che questo principio sia applicato in maniera conforme al dettato costituzionale e non fondato, invece, sull'equivalenza tra autonomia e licenza o arbitrio.

L'art. 33 verte, come sappiamo, sul grande tema della libertà dell'insegnamento: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento». È questo il "contenitore" entro il quale si colloca l'autonomia delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, autonomia che in ogni caso, come si precisa nell'ultimo comma, deve rimanere «nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». La scelta delle commissioni di concorso non può quindi sottrarsi, in nome di una malintesa interpretazione del concetto di autonomia, all'obbligo e alla responsabilità di rispondere alle leggi dello Stato e anche agli indirizzi che entità sovraordinate, come il M.I.U.R. (nel frattempo ritornato a essere Ministero dell'Università e della Ricerca) e la stessa A.N.A.C., hanno stabilito di determinare. La libertà di insegnamento non riguarda solo la libera scelta di contenuti e metodi del magistero e, meno che mai, ha a che fare con l'arbitrio nella selezione del personale.

Ogni docente deve essere “libero” pure da vincoli di gratitudine, da legami affaristici o di qualsiasi tipo, con consorterie, gruppi o clientele, che possono incidere in negativo, se non addirittura inquinare la libertà costituzionalmente riconosciuta. Come afferma con lucidità la nostra sentenza, strumenti come le linee guida A.N.A.C. costituiscono «un efficace strumento di garanzia per la realizzazione di una piena libertà di ricerca e di insegnamento», che rimane il fondamento rispetto al quale anche l'autonomia deve cedere il passo.

Ma non basta: con un piccolo colpo di teatro, soltanto in apparenza logicamente contrario a quanto finora dichiarato a favore della scelta del sorteggio delle commissioni, la sentenza, proprio per il fatto di manifestare autentico rispetto nei confronti dell'autonomia universitaria e nella consapevolezza delle tante difficoltà giuridico-interpretative connesse alla sua reale applicazione, apre uno spiraglio “anche” in caso di un'eventuale, eccezionale deroga rispetto alle norme A.N.A.C. E non è affatto in contraddizione con quanto scritto in precedenza. L'elemento che accomuna questa possibilità al principio generale sopra esposto, in puntuale coerenza logico-argomentativa, è sempre quello del bene comune. Secondo il giudice amministrativo, il Dipartimento, nel procedere alla designazione della commissione, avrebbe dovuto motivare in maniera esplicita, chiara e inoppugnabile le ragioni per le quali la scelta di quegli specifici commissari, in mancata ottemperanza alle norme A.N.A.C., rappresentava *un reale vantaggio per il bene comune* rispetto alla modalità del sorteggio tra i professori ordinari afferenti al settore disciplinare oggetto del concorso (ma ovviamente il discorso vale per ogni procedura realizzata in questo modo).

Perché la scelta proprio di Pippo, Pluto e Paperino risponde pienamente al bene comune ed è migliore, in maniera oggettiva e non meramente impressionistica, rispetto al sorteggio che potrebbe vedere, invece, l'estrazione di Topolino, Paperoga e Gambadilegno? È una domanda impegnativa, che richiederebbe una buona risposta, utile anche per fugare in radice ogni eventuale illazione. In simili casi non mancano, in mezzo alle lamentazioni alquanto speciose, abbozzi di risposte, solitamente privi di pregio sul piano formale e sostanziale.

Tra gli argomenti ricorrenti c'è quello della scelta di commissari presentati come intrinsecamente “di qualità”, ad esempio il decano del settore oppure altri la cui alta considerazione sarebbe garantita dall'appartenenza a istituzioni di eccellenza, come la Pontificia Accademia delle Scienze, l'Accademia dei Lincei o della Crusca, e simili. Va da sé che sono consi-

derazioni meramente soggettive e strumentali: il fatto di essere il più anziano di ruolo o di far parte di istituzioni di grande prestigio non risponde in quanto tale al principio di trasparenza; crea anzi discriminazioni gratuitamente immotivate e offensive rispetto agli altri componenti del settore che hanno tutti il medesimo titolo di accesso alla funzione di commissario. Se, per ipotesi, sono socio dell'Accademia Pontaniana di Napoli oppure dell'Istituto Lombardo, per questa ragione ho forse meno autorevolezza scientifica, meno competenza tecnica di un membro dei Lincei o della Pontificia Accademia delle Scienze a valutare un docente delle mie stesse discipline?

Un'altra risposta consiste, invece, nella nomina di un commissario non italiano. La predilezione per il "papa straniero" è una vecchia mania italiota, legata a doppio filo al tipico provincialismo esterofilo sbeffeggiato già da Leopardi. Per quale ragione intrinseca un commissario potrebbe garantire, solo in virtù del suo essere inglese, belga o finlandese, piena trasparenza alla procedura concorsuale? Come noto, questa pratica del commissario straniero era stata attuata nella prima tornata ASN, spesso con risultati tragicomici, come nel caso di un settore di discipline giuridiche, dove l'interessato aveva candidamente ammesso di non conoscere l'italiano. Lo spiraglio lasciato aperto dalla sentenza, se giustificato con simili argomentazioni, rischia di diventare più stretto della cruna dell'ago di evangelica memoria. E si chiude totalmente, senza appello, se risulta carente, come ha evidenziato in questo caso la sentenza, di un'adeguata e stringente motivazione, fatto che ovviamente presuppone una piena e consapevole assunzione di responsabilità per chi stabilisce di battere un sentiero diverso da quello indicato dall'A.N.A.C. Il giudice amministrativo, a nostro avviso, di fronte a una questione molto spinosa, ha saputo muoversi con grande equilibrio dimostrando, pur nell'evidente preferenza per il sorteggio, concreto e fattivo rispetto nei confronti dell'autonomia universitaria. Il bene comune, in ogni caso, non ha bisogno di blasoni ostentati o di papi stranieri, ma della piena e convinta attuazione dei principi di garanzia e di trasparenza.

Motivo dunque esisto!

Nel suo ricchissimo e documentato *Il Papiro di Dongo*, pubblicato da Adelphi nel 2005, Luciano Canfora, con la consueta acribia, ha dedicato un capitolo (*Il concorso memorabile*, pp. 683-691) al tormentatissimo con-

corso di Letteratura greca bandito nel 1949 dall'Università di Padova. Tra i commissari spiccano i nomi di Giorgio Pasquali e Gennaro Perrotta i quali, come si evince dai verbali riprodotti (pp. 683-684), furono protagonisti di una singolar tenzone non propriamente filologica: da una parte Pasquali che si avventa «con i pugni chiusi e protesi al grido di “Tu sei un pazzo!”», dall'altro Perrotta pronto a reagire e a costringere l'avversario a «rinculare», finendo tuttavia vittima di un collasso. Da allora al concorso in oggetto sono passati 70 anni e molto è cambiato (ai posteri se in peggio o in meglio). All'epoca il giudizio di una commissione poteva essere messo in discussione da un organo di controllo, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che, come precisa Canfora, «aveva il diritto di entrare nel merito dei giudizi e del voto delle Commissioni» (p. 690). Oggi, soprattutto in seguito dell'affermazione del principio della trasparenza degli atti amministrativi (normato in particolare dalla Legge 241 del 7 agosto 1990 e da tutta la successiva legislazione), ogni commissione deve oggettivare il proprio giudizio sul fondamento di alcuni criteri che costituiscono, in ogni caso, una forma di autolimitazione del potere di discrezionalità che ogni commissario esercita nel momento della valutazione. Come noto, in molti concorsi l'espressione del giudizio, quasi a rimarcarne l'estrema e nuda oggettività, si traduce in un numero. La *ratio* di una simile procedura vuole ovviamente porre fine all'arbitrio che spesso era sotteso alla discrezionalità del giudizio: se resta insindacabile la parte “tecnica” di ogni decisione, il processo logico che porta alla valutazione deve rispettare, sul piano sia formale sia sostanziale, piena coerenza rispetto ai criteri che la commissione ha deliberato. Questa è, dunque, la “zona grigia” in cui può naturalmente intervenire il giudice amministrativo nella decisione di accogliere o respingere un eventuale ricorso.

La sentenza dedica l'intero terzo paragrafo, articolato come detto in due sezioni, alla valutazione formulata dalla commissione, riscontrando una serie di illogicità le quali, sommate tra loro, viciano la procedura, a giudizio del magistrato amministrativo, al punto da renderne necessario l'annullamento. Vedremo in modo analitico i singoli punti, ma forse è opportuna qualche riflessione a margine. E ci può essere molto utile il confronto proprio col concorso del 1949 prima ricordato. In quella sede, in cui la discrezionalità della commissione era assoluta (per quanto, come detto, sorvegliata *ab alto* da un organo di controllo), ogni commissario stendeva per ciascun candidato una dettagliatissima relazione che entrava nel merito dei lavori presentati, spesso con giudizi assolutamente negativi e ta-

glienti. Oggi questo potere, almeno in apparenza, risulta di gran lunga ridimensionato. Lasciamo per un attimo da parte il fatto che ogni commissione ha l'obbligo di determinare dei criteri di valutazione e anche dei punteggi numerici da assegnare a indicatori ricavati dai criteri adottati. Ma come si può giudicare la produzione scientifica di un candidato oggi, in cui è tutto un fiorire di riviste di fascia A, di *peer review*, di ANVUR, di VQR, di acronimi che hanno messo a dura prova, con la loro protervia burocratica, la natura stessa della ricerca scientifica? Se io presento dieci pubblicazioni in fascia A, sarà arduo per la commissione contestare la qualità di questi lavori, visto che tutto il processo che ne ha determinato la pubblicazione dovrebbe di per sé garantirne il livello molto alto: da qui, come si evince dalla lettura dei verbali di molti concorsi, deriva il minuetto sulle sfumature semantiche di "eccellente" rispetto a "ottimo" o a "molto buono", che testimonia concretamente l'imbarazzo di dover assumere posizioni chiare e precise. Sempre più di rado un commissario potrebbe scrivere, come ricorda Canfora, «una relazione durissima» (p. 684), simile a quella che fece Perrotta a danno di Vittorio Bartoletti. Ora, in ogni caso, il parterre dei criteri di valutazione è più ampio rispetto a quei tempi e non si valuta più in maniera esclusiva la produzione, che in ogni caso dovrebbe rimanere il "piatto forte" di ogni concorso. Entrano in gioco altri parametri, alcuni dei quali figli anch'essi dello *Zeitgeist*, come la "visibilità" internazionale, quantificata in presenze a convegni nazionali e internazionali o nella partecipazione a comitati di riviste e di collane o anche, in certi settori, dalla quantità delle citazioni, oppure dalla didattica, certificata dal numero di corsi tenuti dal candidato (in qualche caso, ma non nel nostro, con l'aggiunta del *report* di apprezzamento da parte degli utenti... *pardon*, degli studenti).

Ritorniamo alla sentenza. L'autolimitazione del potere di discrezione, realizzato – come visto – mediante l'adozione di criteri solitamente deliberati in occasione della prima riunione, deve condurre alla valutazione in maniera coerente con quanto in precedenza stabilito. Nel punto 3.1 si censura il fatto che la commissione avrebbe, in realtà, tenuto conto non tanto della "consistenza" della produzione, come risulta a verbale, quanto invece del livello di "produttività" in relazione all'età di ogni candidato. La sentenza rileva la contraddittorietà di un simile modo di procedere che ha portato i commissari a considerare un criterio diverso da quello deliberato. Qualche riflessione è necessaria: sia "consistenza" sia soprattutto "produttività" sono termini che rimandano a un lessico puramente quantitativo,

quasi merceologico. Se per ipotesi per dieci anni riproduco gli elenchi telefonici d'Italia e, superati tutti i sacri crismi legati all'"eccellenza", presento a un concorso questa mole corposa, trovandomi, per assurdo, come antagonista Paul Maas con le sue note stringate, ma efficacissime, come dovrebbe comportarsi la commissione?

Naturalmente questo è un paradosso, ma segnala, a differenza dei concorsi di un tempo, il rischio concreto di un giudizio fondato su una mera quantizzazione dei titoli, anzi, per rimanere in metafora, dei "prodotti" della ricerca. Si potrebbe, tuttavia, avanzare un'altra considerazione: se la "consistenza" altro non è che la pura sommatoria di ogni pubblicazione, questo criterio non potrebbe rischiare di essere discriminante verso chi è più giovane? Se il mio antagonista ha vent'anni più di me, è probabile che la sua produzione sarà quantitativamente maggiore. "Probabile" non equivale a "certo": non è raro, infatti, il caso in cui gli studiosi si concedono delle pause più o meno lunghe nella loro attività di ricerca (talora perché impegnati nella *governance* dell'istituzione universitaria talora solo per pigrizia), arrivando magari a produrre, in termini assoluti di "consistenza", meno rispetto a colleghi più giovani. Non è, tuttavia, il caso in oggetto in cui tanto il dato della "consistenza" quanto quello della "produttività" confermano, come ribadito dalla sentenza, la piena e regolare continuità dell'impegno del ricorrente.

Sempre nel punto 3.1 ritorna un altro motivo di censura: un premio per la traduzione, vinto dal ricorrente e debitamente segnalato nel curriculum, ma non tenuto in considerazione dalla commissione. L'illogicità di questo comportamento, come nota la sentenza, consiste nel fatto che, tra i criteri assunti e deliberati per la valutazione, rientrava anche il «conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica». Il ricorrente aveva ottenuto nel 1992 il Premio Nazionale "Valle dei Trulli" di Alberobello per la sua traduzione della *Biblioteca* di Fozio, apparsa per Adelphi nel medesimo anno. Ancora una volta si rimprovera alla commissione un difetto di motivazione: era di certo in suo potere non tenere in conto questo Premio, ma era sua responsabilità, secondo il giudice amministrativo, mettere nero su bianco le ragioni del diniego. Sarebbe stato interessante conoscere la ragione per la quale un Premio Nazionale, assegnato per la versione di un autore non propriamente nazional-popolare come Fozio, presieduto tra gli altri da una personalità illustre come Cosimo Damiano Fonseca, medievista di vaglia e per più di un decennio Rettore dell'Università della Basilicata, non abbia i requisiti per essere tenuto in conside-

razione. Forse a qualche orecchio alquanto supercilioso può essere parsa di disturbo la menzione dei trulli, evocatrice di indicibili contiguità ad eventi come la sagra delle orecchiette, delle cime di rapa o della tarantella. La prima regola di un buon filologo è, tuttavia, quella del controllo delle fonti. Sarebbe stata sufficiente una veloce indagine in rete per scoprire che il Premio “Valle dei Trulli” è un serissimo riconoscimento nazionale (per più categorie: oltre alla traduzione anche la narrativa e la saggistica) e non l'intrattenimento per gli ospiti di un villaggio vacanza. Senza stendere inutili elenchi e per limitarci alla sola sezione della traduzione, si annoverano tra i vincitori personaggi del calibro di Giovanna Bemporad, Giorgio Manganelli, Ferruccio Bertini, Piero Boitani (peraltro attuale responsabile scientifico della Fondazione Valla, la più rinomata collana italiana di classici greco-latini), Giancarlo Mazzacurati. Ma alla commissione parve diversamente: la mancanza di motivazione non ci permetterà mai di saperne il perché.

Elogio dell'editio princeps e conclusioni

Il conclusivo punto 3.2 è quello che di certo offre al lettore filologo autentico piacere di lettura per la puntualità rigorosa con cui chi ha esteso la sentenza è entrato nel merito della prassi ecdotica, disquisendo con raffinata perizia tra *editio princeps* ed edizioni criticamente riviste. Da questa prosa mai banalmente “giuridichese”, che si fa apprezzare anche per la felicità espressiva, arricchita da preziosi latinismi, come *ictu oculi* o *ex multis o per tabulas*, certamente tipici della fraseologia giuridica, ma utilizzati sempre con grande proprietà e misura, emerge indubbiamente un'attenzione specifica alla parte più tecnica della filologia che, con ogni probabilità, ha una spiegazione non casuale.

La dr.ssa Liliana Felletti, questo è il nome del giudice estensore della sentenza, prima di accedere ai ruoli della giustizia amministrativa, se abbiamo ben visto da internet, ha avuto per diversi anni l'incarico di Conservatore capo dell'Archivio notarile distrettuale di Bergamo. L'archivistica, per quanto dotata di sue regole e di un suo proprio statuto epistemologico, che la rende disciplina pienamente autonoma e definita, è in ogni caso settore “affine” alla filologia per metodi e problematiche, oltre che per la comune attenzione ai testi. Non è da escludere, pertanto, che proprio da questa pregressa esperienza possa derivare una specifica attenzione anche agli aspetti più “tecnici” entrati in gioco nella valutazione concorsuale.

Ma non si tratta di uno sfoggio di erudizione: le riflessioni si collocano, invece, nel quadro di una più ampia e sottile disamina in cui il giudice amministrativo, interrogandosi sulle caratteristiche specifiche del ruolo in concorso e dei requisiti attesi dal candidato migliore, si è posto il problema di quale sia il livello tecnico che maggiormente risponde al profilo della qualifica messa in palio, ovvero un ruolo di prima fascia nel settore di Filologia Classica. Anche in questo caso la logica sottesa a questo principio rimane quella del bene comune: è opportuno ricordarlo sempre con attenzione. Il giudice non è entrato negli aspetti “tecnici” della valutazione che rimangono di specifica pertinenza dei commissari: si è chiesto se la produzione di sei *editiones principes* da parte del ricorrente, elemento anch’esso precisato nel curriculum, ma di fatto non considerato nella valutazione, contribuisca a rendere più qualificata la produzione scientifica di un candidato che aspiri all’ordinariato di Filologia Classica proprio a causa della particolare complessità di metodo legata a quella tipologia di lavoro.

Chi è del mestiere dovrebbe già conoscere queste cose e sorprende davvero che una simile specificità sia passata sotto silenzio. Forse è davvero utile per tutti ripassare i fondamenti sulla scorta delle parole della sentenza, che si riproducono per intero: «In generale, si definisce *editio princeps* la prima edizione a stampa di un testo classico o medievale, tramandato fino a quel momento solo attraverso manoscritti. In filologia si intende per “edizione critica” la pubblicazione del testo di un’opera ricostruito nella versione più vicina possibile all’originale, attraverso un complesso lavoro che consta di più fasi, così sinteticamente riassumibili: la ricerca del materiale tràdito (i c.d. testimoni), conservato nelle biblioteche europee e nelle collezioni private; la collazione dei testimoni, mirata ad individuare le diverse forme (c.d. varianti) in cui si presenta lo stesso luogo del testo (c.d. lezione), e la determinazione delle relazioni fra gli esemplari tramandati; l’allestimento del testo critico attraverso la scelta delle lezioni, la correzione delle eventuali corrotte del testo ricostruito e la sistemazione del testo stesso secondo canoni moderni (punteggiatura, suddivisione in versi, etc.); infine, la redazione dell’apparato delle varianti rifiutate e del commento».

Sono parole di grande e sintetica lucidità: ci permettiamo solo di aggiungere che ogni *editio princeps* rappresenta un arricchimento sostanziale dei nostri studi, poiché consente alla comunità scientifica di poter disporre di un testo quasi sempre sconosciuto o di accesso difficilissimo.

Le letterature antiche non sono un *hortus conclusus* imm modificabile: le scoperte papirologiche, a partire dal secolo scorso, hanno cancellato questo pregiudizio. Ma delle novità interessanti possono provenire anche al di fuori della papirologia (e gli strumenti di lettura tecnologicamente più avanzati forniscono un aiuto di grande importanza: si pensi al recupero di un estratto della *Contro Dionda* di Iperide dal cosiddetto Palinsesto di Archimede). Ogni pubblicazione di un inedito è un arricchimento culturale, oltre che scientifico, che naturalmente non sconvolge i nostri canoni di riferimento, ma consente di aggiungere un tassello ulteriore alla nostra conoscenza. E tutta la comunità si arricchisce, anche se ovviamente a beneficiarne saranno in prima istanza gli specialisti, quando entra in possesso di qualcosa che fino ad allora le era ignoto o precluso.

Sarebbe sbagliato irridere alla definizione del filologo “per via giudiziaria”. Chi ha scritto la sentenza si dimostra anche consapevole, ovviamente col grado di sintesi richiesto dal contesto, della complessità di questo ruolo, in relazione alle sue conoscenze, alle sue abilità, al grado di maturità scientifica raggiunto. Non si tratta solamente di un “tecnico”, per quanto provetto o superspecializzato, ben ferrato tanto in greco quanto in latino. Il paradigma hermanniano, ben definito dalle parole precedenti, è adeguatamente compensato dall’apertura verso una filologia più “aperta”, di influsso boeckhiano, come emerge da quanto scritto subito dopo (nostri i corsivi): «è di intuitiva evidenza come un simile lavoro, *che presuppone anche un’approfondita conoscenza dell’intera opera dell’autore e del contesto storico-letterario*, risulta di particolare valore quando la pubblicazione critica di un’opera viene realizzata *per la prima volta*, senza potersi basare su precedenti edizioni di altri filologi».

Questa chiara e manifesta considerazione della specificità dell’*editio princeps* non vuole affatto sottrarre valore ad altre tipologie di edizione più comunemente praticate: chi lavora su testi come la *Medea* di Euripide o il poema lucreziano deve scontrarsi con la sempreviva bibliografia “sterminata”, con un lavoro esegetico secolare; potrà, se avrà la capacità di fare un lavoro non meramente compilativo, arricchire la prospettiva di lettura, facendo aggio sulla forza potenzialmente infinita dell’ermeneutica, ma di rado porterà a vantaggio della comunità qualcosa di realmente e totalmente nuovo paragonabile a un inedito (a parte il fatto che simili “prodotti” sarebbero forse più adatti per un concorso di letteratura piuttosto che di filologia). Nello specifico di questo concorso, ma è argomento che ha valore generale e dovrebbe essere tenuto in considerazione in ogni

prova, un più allargato spettro delle competenze, consolidato in questo caso da ripetute esperienze sul campo concreto della prassi ecdotica di testi mai pubblicati, ha permesso al ricorrente, come si legge nella sentenza, di arricchire sensibilmente il suo profilo scientifico e professionale. È un dato di fatto, ben rilevato dal giudice amministrativo, che ha riscontrato ancora una volta un difetto di motivazione della commissione su un punto qualificante del ruolo di ordinario di Filologia Classica.

Le edizioni sono davvero uguali fra loro, bigie come tutti i gatti nella notte? Il grigiore sfuma tutte le differenze, le appiattisce, le uniforma, e non sempre verso l'alto. Ancora una volta è una questione di metodo: il bene comune, che più volte abbiamo chiamato in causa, richiede, come detto anche in precedenza, che ogni posto pubblico, a maggior ragione dello spessore del ruolo universitario di prima fascia, sia ricoperto dal candidato migliore. Perché allora non riconoscere, e valorizzare, la competenza acquisita da chi ha saputo realizzare un corposo numero di *editiones principes*, dimostrando così di muoversi non solo attraverso sentieri consueti, per quanto a loro modo difficili, ma anche lungo quelli impervi e finora mai solcati, senza perdere mai la bussola della *ratio* filologica? Neppure questo sapremo mai. Ma una certezza, come detto, l'abbiamo ora tutti noi, una certezza che ci confida a nutrire speranza anche di fronte a ciò che ci può sembrare ingiusto e sbagliato: c'è un giudice anche a Genova, non solo a Berlino!

APPENDICE n. 1*

Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera n. 1208 Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

(Estratto dalla sez. III “Le istituzioni universitarie”, § 5
“Il reclutamento dei docenti”, pp. 61-67)

5.2. Procedure di reclutamento a livello locale

Nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate, le università possono procedere alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia con chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 della l. 240/2010, ovvero concorsi aperti a tutti gli studiosi in possesso della ASN oppure mediante procedura valutativa con le modalità previste dall'art. 24, co. 6 della citata legge, consistente in una selezione riservata ai ricercatori a tempo indeterminato e ai professori associati, già in servizio nella stessa università, che abbiano conseguito l'ASN, inquadrabili rispettivamente come professori associati o ordinari. Quest'ultimo sistema di reclutamento era stato introdotto in via transitoria e poi più volte prorogato, da ultimo con il decreto-legge 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/2017(art. 4, co. 3-bis). L'Autorità ha rilevato che esso si presta, tuttavia, a pressioni indebite e pertanto se ne raccomanda un utilizzo contenuto. Alle richiamate forme di reclutamento si aggiungono la chiamata diretta o per chiara fama disciplinata dalla legge 230/2005 (e successive modifiche, a loro volta meritevoli di un riordino normativo che ne chiarisca i presupposti e le procedure al fine di evitare interpretazioni applicative che

* Si inseriscono in appendice alcuni materiali a supporto soprattutto della tesi, caldeggiata dalla sentenza in esame, del sorteggio delle commissioni concorsuali: si troveranno, pertanto, estratti dalla Delibera A.N.A.C. 1208/2017, dall'Atto di Indirizzo MIUR 39/2018 e dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo-Pescara, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 4, espressamente menzionata come riferimento dottrinario.

conducano a trattamenti differenziati o comunque non coerenti con la *ratio* delle previsioni legislative) e la procedura valutativa con le modalità previste dell'art. 24, co. 5 della l. 240/2010 (c.d. tenure track).

In via generale, occorre rilevare che il principale rischio nella fase di reclutamento locale si rinviene nelle pressioni che possono essere esercitate dai candidati (e dai docenti) locali, incentivate dai vincoli/condizionamenti di bilancio, verso la scelta di forme di reclutamento volte a favorire gli interni. Il localismo nel reclutamento, oltre a compromettere gravemente l'imparzialità del sistema, impedisce l'accesso non solo a soggetti meritevoli di altre università italiane, ma anche ai soggetti provenienti da università straniere riducendo sensibilmente la mobilità tra università diverse, uno dei punti di forza per assicurare libertà e qualità alla ricerca.

Ciò a detrimento dell'attrattività dei centri di ricerca italiani nel sistema sempre più internazionalizzato della ricerca e dell'istruzione superiore.

Come anticipato, il quadro legislativo in merito agli aspetti procedurali è molto scarno, avendo il legislatore rimesso la disciplina alla potestà regolamentare degli atenei. Le indicazioni contenute nei paragrafi successivi, pertanto, si rivolgono principalmente alle università affinché recepiscano nei regolamenti e nel PTPC misure in grado di incidere su comportamenti scorretti e di prevenire episodi di corruzione, di parzialità, di conflitto di interesse.

Di seguito si evidenziano i principali fattori di rischio corruttivo riscontrati in relazione al reclutamento dei docenti presso le singole università e, in particolare, nelle procedure espletate in virtù dell'art. 24, co. 6, della l. 240/2010, e si suggeriscono possibili misure per prevenirli.

5.2.1 Reclutamento dei professori ai sensi dell'art. 24, co. 6, l. 240/2010

Al fine di ridurre al minimo pressioni indebite e contenere il ricorso all'istituto della procedura di reclutamento valutativa previsto all'art. 24, co. 6, della l. 240/2010 gli atenei, anche attraverso specifiche previsioni regolamentari, possono:

- autonomamente stabilire il carattere di eccezionalità della procedura;
- prevedere che, ogni qualvolta l'ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una motivazione rafforzata;
- assicurare, qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi¹³;

- definire modalità di presentazione delle candidature;
- consolidare la previsione regolamentare dell'istituzione di apposite commissioni giudicatrici.

Infine, allo scopo di bilanciare il ricorso alle procedure di cui all'art. 24, co. 6 da parte degli atenei e l'utilizzo di procedure concorsuali aperte agli esterni, si auspica, da un lato che gli stessi atenei aumentino, per quanto possibile, oltre la quota disposta per legge, le risorse finanziarie per l'assunzione di professori esterni, e dall'altro che venga potenziato, con adeguato intervento nazionale, il sistema di incentivi finanziari già esistente.

5.2.2. Adeguata programmazione per il reclutamento dei docenti

Un fattore di rischio che può esporre gli atenei a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno si riscontra laddove sia assente o non venga predisposta un'adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di ateneo che di dipartimento.

Possibili misure

Con riguardo alla programmazione del reclutamento dei docenti (es. Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale, da adottare annualmente dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49) gli atenei dovrebbero:

- garantire il concorso di tutte le componenti dell'università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo;
- essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le università che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;
- unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all'upgrade;
- adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno;
- rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;
- assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione.

5.2.3. Conflitti di interesse dei partecipanti alle procedure di reclutamento

Altro fattore di rischio rilevato è la possibile esistenza di situazioni di conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell'ateneo, potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione.

Possibili misure

Si sottolinea che già il legislatore, nella legge 240/2010, aveva previsto una specifica ipotesi di vera e propria incandidabilità alla procedura selettiva. Si tratta dell'art. 18, co. 1, lett. b), ultimo periodo, e lett. c), della legge n. 240/2010, ai sensi delle quali ai procedimenti per la chiamata dei professori e dei ricercatori universitari e per il conferimento degli assegni di ricerca, nonché di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo, non possono partecipare «coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo».

Stante l'esistenza di detta disposizione legislativa, si raccomanda alle università di garantirne la rigorosa applicazione.

È auspicabile, quindi, che:

- le università adottino disposizioni regolamentari coerenti con la *ratio* della disposizione, assicurandone la massima applicazione ed evitando prassi interpretative ed applicative elusive, tenendo conto anche delle interpretazioni che la giurisprudenza ha elaborato per la norma in questione¹⁴;
- le commissioni giudicatrici nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande procedano ad un attento controllo dell'insussistenza di dette preclusioni.

Si ricorda che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di includere tra le situazioni genetiche dell'incompatibilità anche il rapporto di coniugio¹⁵. Sul tema, si è ritenuto di aderire all'indirizzo interpretativo che estende la clausola dell'incompatibilità anche al rapporto di convivenza *more uxorio* assimilandolo, ai fini in questione, al rapporto di coniugio.

Quanto all'ambito oggettivo della disposizione, invece, la giurisprudenza

ha esteso l'ipotesi di incandidabilità anche al procedimento di reclutamento di cui all'art. 24, co. 6, della legge n. 240/2010, sulla base della considerazione che se «la *ratio* dell'incompatibilità vale per le procedure concorsuali, a maggior ragione deve valere per le chiamate dirette». Ne consegue che le medesime considerazioni fanno ritenere di poter estendere la norma in argomento anche alla procedura di reclutamento di cui all'art. 24, co. 5 della legge n. 240/2010.

Sempre sul piano oggettivo, gli orientamenti giurisprudenziali hanno ritenuto di applicare la clausola di incandidabilità in ogni fase della procedura di reclutamento, e non solo se essa si realizza nel momento finale della stessa (nel caso dei ricercatori coincidente con la “proposta di contratto”).

5.2.4 Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti

La composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati può pregiudicare l'imparzialità della selezione. Le disposizioni legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari.

Possibili misure

Per quanto riguarda la composizione delle commissioni, si raccomanda alle università di prevedere nei propri regolamenti che:

- per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica;
- i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;
- ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;
- venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di “ga-

- ranzie crescenti” in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche;
- l’incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all’anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti le commissioni giudicatrici, la l. 240/2010 non contiene specifiche disposizioni. Si rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato affrontato dall’Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell’insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 C.P.C.18 in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 C.P.C., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l’amministrazione interessata, valutata l’esistenza dei presupposti predetti, ha l’obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)».

Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari.

La citata delibera A.N.A.C. ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall’art. 51 C.P.C., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale».

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto che l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e che l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato, in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale – ad esempio – «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati» 21. Quanto alle modalità di verifica dell'insussistenza delle cause di astensione l'Autorità, nella delibera n. 209/2017, ha richiamato l'art. 11, co. 1, del d.P.R. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale «I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».

Possibili misure

È raccomandato che le università:

- assicurino che nelle dichiarazioni rese dai commissari sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché gli atenei possano essere agevolati nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate;
- che siano indicate procedure per verificare che i commissari nominati non incorrano nelle cause di astensione dalla valutazione previste dalla normativa, come interpretate dalla giurisprudenza e tenuto conto delle specificità dei diversi settori scientifici;
- che, in linea con soluzioni su cui si stanno orientando alcune università, nel caso di incompatibilità risolta con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento le università costituiscano le

commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifici disciplinari di afferenza dei docenti/ricercatori interessati con tutti commissari esterni all'ateneo.

5.2.5 Scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione

L'assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati.

Possibili misure

Nel disciplinare i processi di reclutamento è opportuno che:

- i regolamenti degli atenei prevedano che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione;
- la verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature;
- in particolare, con riguardo alla procedura di cui all'art. 18 della l. n. 240/2010, poiché la giurisprudenza ha qualificato tale procedimento quale vero e proprio concorso pubblico, è auspicabile che gli atenei concordino principi e regole procedurali comuni, che possano attenuare le distanze tra i regolamenti delle singole università, in particolare per ciò che riguarda i criteri che le commissioni devono seguire (ad esempio, che la commissione debba compiere una vera e propria valutazione comparativa);
- per alcune procedure di reclutamento, ove compatibile con la normativa, venga prevista una valutazione di carattere oggettivo, ad esempio, la presenza di almeno una prova scritta con garanzia di anonimato per l'ottenimento di un contratto a tempo determinato di ricercatore.

APPENDICE n. 2

Atto d'Indirizzo M.I.U.R. 39/2018

(Estratto dalle pp. 10-13)

Reclutamento

Per quanto riguarda il reclutamento “locale” operato dalle Università, l’A.N.A.C. ha anzitutto evidenziato l’esigenza di ridurre al minimo pressioni indebite sulle assunzioni contenendo il ricorso all’istituto della procedura di reclutamento valutativa previsto all’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010. In tal senso gli Atenei, anche attraverso specifiche previsioni regolamentari, possono:

- autonomamente stabilire il carattere di eccezionalità della procedura;
- prevedere che, ogni qualvolta l’Ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una motivazione rafforzata;
- assicurare, qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi;
- definire modalità di presentazione delle candidature;
- consolidare la previsione regolamentare dell’istituzione di apposite commissioni giudicatrici.

Allo scopo di bilanciare il ricorso alle procedure di cui all’art. 24, comma 6, da parte degli Atenei e l’utilizzo di procedure concorsuali aperte agli “esterni”, l’A.N.A.C. auspica inoltre che gli stessi Atenei aumentino, per quanto possibile, oltre la quota disposta per legge, le risorse finanziarie per l’assunzione di professori esterni, anche attraverso l’indizione di procedure riservate esclusivamente a candidati esterni ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010.

Un ulteriore fattore di rischio che può esporre gli Atenei a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all’effettivo fabbisogno è stato riscontrato dall’A.N.A.C. laddove sia assente o non venga predisposta un’adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di Ateneo che di dipartimento. In proposito, secondo l’A.N.A.C., gli Atenei dovrebbero, nell’ambito dei Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale:

- garantire il concorso di tutte le componenti dell'Università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo;
- essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le Università che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;
- unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all'upgrade;
- adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno;
- rendere maggiormente trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;
- assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione.

Altro fattore di rischio rilevato dall'A.N.A.C. è la possibile esistenza di situazioni di conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell'Ateneo, potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo, familismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione. Il legislatore, nella legge n. 240/2010, ha previsto una specifica ipotesi di incandidabilità alla procedura selettiva: l'art. 18, comma 1, letto b), ultimo periodo, e c), della legge n. 240 del 2010, prevede che ai procedimenti per la chiamata dei professori e dei ricercatori universitari e per il conferimento degli assegni di ricerca, nonché di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo, non possono partecipare «coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo». L'A.N.A.C. raccomanda pertanto alle Università la rigorosa applicazione della disposizione, auspicando:

- che le Università adottino disposizioni regolamentari coerenti con la *ratio* della disposizione, assicurandone la massima applicazione ed evitando prassi interpretative ed applicative elusive, tenendo conto anche delle interpretazioni che la giurisprudenza ha elaborato per la norma in questione;
- che le commissioni giudicatrici nella fase di verifica dell'ammissibili-

tà delle domande procedano ad un attento controllo dell'insussistenza di dette preclusioni.

In proposito l'A.N.A.C. ha ricordato che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di includere tra le situazioni che determinano incompatibilità anche il rapporto di coniugio, ritenendo di aderire all'indirizzo interpretativo che estende la clausola dell'incompatibilità anche al rapporto di convivenza assimilandolo, ai fini in questione, al rapporto di coniugio. La questione relativa alla corretta interpretazione della norma è stata peraltro di recente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale; all'esito del giudizio di costituzionalità potranno fornirsi eventuali ulteriori indicazioni.

Quanto all'ambito oggettivo della disposizione, invece, la giurisprudenza ha esteso l'ipotesi di incandidabilità anche al procedimento di reclutamento di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, sulla base della considerazione che se la *ratio* dell'incompatibilità vale per le procedure concorsuali, a maggior ragione deve valere per le chiamate dirette. Ne consegue che le medesime considerazioni fanno ritenere di poter estendere la norma in argomento anche alle procedure di reclutamento di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, alle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 11 e agli scambi di docenti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della medesima legge. Sempre sul piano oggettivo, gli orientamenti giurisprudenziali hanno ritenuto di applicare la clausola di incandidabilità in ogni fase della procedura di reclutamento, e non solo se essa si realizza nel momento finale della stessa (nel caso dei ricercatori coincidente con la "proposta di contratto").

Per quanto concerne la formazione delle commissioni giudicatrici e gli eventuali conflitti di interesse dei componenti, l'A.N.A.C. parte dalla considerazione che la composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati può pregiudicare l'imparzialità della selezione. Le disposizioni legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari. In relazione alla composizione delle commissioni, si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti che:

- per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sor-

teggio basato su liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica;

- i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;
- ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;
- venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di “garanzie crescenti” in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche;
- l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'A.N.A.C. rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1° marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.P.C. in quanto componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 C.P.C., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art.

5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari. La citata delibera A.N.A.C. ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 C.P.C., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale».

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale – ad esempio – «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

Quanto alle modalità di verifica dell'insussistenza delle cause di astensione l'Autorità, nella delibera n. 209/2017, ha richiamato l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, ai sensi del quale «I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».

In proposito, è raccomandato che:

- le Università assicurino che nelle dichiarazioni rese dai commissari sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi

o in essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché gli Atenei possano essere agevolati nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate;

- siano indicate procedure per verificare che i commissari nominati non incorrano nelle cause di astensione dalla valutazione previste dalla normativa, come interpretate dalla giurisprudenza e tenuto conto delle specificità dei diversi ambiti scientifici;
- in linea con soluzioni su cui si stanno orientando alcune Università, nel caso di incompatibilità risolta in modo fittizio con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento interno tra Dipartimenti, le Università costituiscano le commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i docenti che si sono trasferiti esclusivamente con commissari esterni all' Ateneo.

Altra criticità rilevata dall' A.N.A.C. è la scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione. L' assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati.

Nel disciplinare i processi di reclutamento è opportuno che:

- i regolamenti degli Atenei prevedano che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione;
- che la verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell' iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature;
- in particolare, con riguardo alla procedura di cui all' art. 18 della legge n. 240 del 2010, poiché la giurisprudenza ha qualificato tale procedimento quale vero e proprio concorso pubblico, è auspicabile che gli Atenei concordino principi e regole procedurali comuni, che possano attenuare le distanze tra i regolamenti delle singole Università, in particolare per ciò che riguarda i criteri che le commissioni devono seguire (ad esempio, che la commissione debba compiere una vera e propria valutazione comparativa);
- per alcune procedure di reclutamento, ove compatibile con la normativa, venga prevista una valutazione di carattere oggettivo: ad esempio, la presenza di almeno una prova scritta con garanzia di anonimato per l' ottenimento di un contratto a tempo determinato di ricercatore.

Una particolare attenzione è rivolta alle Università telematiche e, più in generale, a tutte le Università che fanno un eccessivo ricorso al reclutamento di professori ex art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, per il reclutamento dei quali si rende necessario assicurare maggiore trasparenza e vigilanza sulle ipotesi di ricorso alle nomine dei professori straordinari a tempo determinato.

APPENDICE n. 3

**Estratto dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo-Pescara, sez. I,
7 gennaio 2020, n. 4**

Publicato il 07/01/2020

N. 00004/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00184/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

Sezione Staccata di Pescara

(Sezione Prima)

Estratto

Argomenti del ricorrente:

- la commissione non appare regolarmente composta poiché in contrasto con l’aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione (cfr. pag. 64: «si raccomanda alle università di prevedere nei propri regolamenti che: ... venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni») e con l’atto di indirizzo adottato dal M.I.U.R. il 14 maggio 2018 per dare attuazione a tale aggiornamento del PNA (cfr. pag. 11: «In relazione alla composizione delle commissioni, si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti che:... le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori as-

sociati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni»), disposizioni vistosamente non recepite nel regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell'Università "D'Annunzio", che quindi deve essere quantomeno disapplicato sul punto (per contrasto con l'articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012, da cui si desume l'illegittimità degli atti in contrasto con il PNA; cioè anche ove non si ritenesse detto regolamento implicitamente gravato nel ricorso e quindi comunque illegittimo per eccesso di potere; salvi i poteri dell'A.N.A.C. per l'attuazione del PNA, ai sensi del medesimo articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012, come illustrati al punto 3 della delibera A.N.A.C. numero 146 del 18 novembre 2014; cfr. infatti l'articolo 5 comma 4 del predetto regolamento della "D'Annunzio": «Della Commissione fanno parte di norma tre professori del/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i oggetto della selezione individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto. Almeno uno dei membri deve essere un professore non appartenente all'Università "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara»);

- difatti, nel caso di specie, la commissione è stata composta da membri in maggioranza interni (due appartengono al medesimo Dipartimento di Economia della "D'Annunzio" e la terza, pur appartenendo ad altra Università, è stata titolare nell'ultimo triennio di insegnamenti a contratto presso lo stesso dipartimento);
- **il ricorso è fondato;**

Motivazione del tribunale:

- come già diffusamente esposto in sede cautelare, la composizione della originaria commissione è da ritenersi illegittima in quanto, pur rispettosa del regolamento di Ateneo, appare in contrasto con il piano anticorruzione e il successivo atto di indirizzo ministeriale (cfr. l'ordinanza cautelare 87 del 2019: «la commissione non appare regolarmente composta poiché in contrasto con l'aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione» (cfr. pag. 64: «si raccomanda alle università di prevedere nei propri regolamenti che: ... venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni») e con l'atto di indirizzo

adottato dal M.I.U.R. il 14 maggio 2018 per dare attuazione a tale aggiornamento del PNA (cfr. pag. 11: «In relazione alla composizione delle commissioni, si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti che:... le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni»), disposizioni vistosamente non recepite nel regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell'Università "D'Annunzio", che quindi deve essere quantomeno disapplicato sul punto (per contrasto con l'articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012, da cui si desume l'illegittimità degli atti in contrasto con il PNA; cioè anche ove non si ritenesse detto regolamento implicitamente gravato nel ricorso e quindi comunque illegittimo per eccesso di potere; salvi i poteri dell'A.N.A.C. per l'attuazione del PNA e simili, ai sensi del medesimo articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012, come illustrati al punto 3 della delibera A.N.A.C. numero 146 del 18 novembre 2014; cfr. infatti l'articolo 5 comma 4 del predetto regolamento della D'Annunzio: «Della Commissione fanno parte di norma tre professori del/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i oggetto della selezione individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto. Almeno uno dei membri deve essere un professore non appartenente all'Università "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara»);

- in proposto, per meglio chiarire la fonte della rilevata illegittimità, si precisa in questa sede che l'articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012 ha appunto disposto che l'A.N.A.C. può ordinare «la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani»; e siccome la rimozione, cioè l'annullamento d'ufficio (cfr. T.A.R. Milano sentenza 2215 del 2019), presuppone l'illegittimità del provvedimento da rimuovere, se ne deduce che tale contrasto comporta *ex lege* (l'articolo 3 comma 1 cit. appunto) il vizio di violazione di legge;
- tale vizio è assorbente e travolge l'intera procedura (cfr. Consiglio di Stato sentenza 4673 del 2018);

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente FF
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere

Glossario/Regesto Di Fonti*

1. Censura della considerazione dell'età del candidato, in prossimità di quiescenza, come elemento di mancato interesse: Consiglio di Stato, sez. III, 13 settembre 2019, n. 6164; Consiglio di Stato, sez. II, 27 aprile 2020, n. 2678 (sugli effetti economici, oltre che morali e di immagine);
2. Censura modalità di designazione della commissione per nomina del Dipartimento e non per sorteggio: Delibera A.N.A.C. 1208/2017; Atto di Indirizzo M.I.U.R. 39/2018; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 4.
3. Possibilità di scostamento dalle regole A.N.A.C., ma con adeguata motivazione: Consiglio di Stato, Commissione Speciale del 20 aprile 2017, parere n. 1257/2017; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 marzo 2020, n. 1230.
4. Liceità dell'intervento del giudice amministrativo in caso di eccesso del potere di discrezionalità da parte delle commissioni: Consiglio di Stato, sez. V, 17 dicembre 2018, n. 7115; Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1218; Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 19 agosto 2019, n. 1887.
5. Censura dell'adozione da parte della commissione di criteri valutativi non deliberati o della mancata applicazione di quelli stabiliti: Consiglio di Stato, sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 1255; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 30 marzo 2009, n. 3364.
6. Arbitraria sostituzione del criterio della "consistenza" della produzione

* Si sintetizzano, a mo' di regesto, i punti salienti della sentenza specificando i riferimenti normativi che sono menzionati a supporto.

scientifico del candidato con quello della “produttività”: Consiglio di Stato, sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 1255.

7. Liceità dell'intervento del giudice amministrativo anche in termini di giudizio nel merito dei fatti che sono attinenti alla valutazione, come la specifica tipologia della produzione scientifica di un candidato (ad esempio nel caso del giudizio qualitativo delle *editiones principes*): Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; Consiglio di Stato, sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4659; Consiglio di Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 1992, n. 1047; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 novembre 2019, n. 13399; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 8 agosto 2019, nn. 10419-10420; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 22 ottobre 2003, n. 927; Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3613; Consiglio di Stato, sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4802; Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2005, n. 1664; Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601.

Postilla

Rosario Pintaudi

Appena letta nel dettaglio la sentenza del Tribunale Amministrativo per la Liguria, a proposito di un ricorso presentato a seguito di una controversia sull'esito di un concorso universitario, mi sono subito chiesto come diffonderla tra i colleghi e gli amici, che, nel piccolo mondo accademico legato ai vecchi e dimenticati studi classici, ciclicamente subiscono ingiustizie, se non veri soprusi, concorsuali. Per di più la Sentenza era scritta in un linguaggio estremamente chiaro, che, pur nel necessario tecnicismo, si sviluppava nel merito, con argomentare rigoroso ed inappuntabile! Mi pareva di leggere concetti che sono alla base di un mestiere e di una passione coltivati per anni, quali le differenze tra generici saggi (magari impegnati, ma talora non sempre portatori di autentiche novità), e invece le edizioni critiche, che spesso risultano essere assolutamente "prime ed originali". Si tratta con evidenza del riconoscimento di una attività scientifica dipanatasi negli anni con una regolarità ammirevole e non consumata in brevi, per quanto lodevoli, fiammate.

Avvertivo, nell'estensore della sentenza, una passione ed una competenza "filologica", degne di essere almeno ricordate, per un po', tra quanti ai nostri studi si dedicano e che, spesso ingiustamente condannati in concorsi se non formalmente "irregolari" almeno "discutibili", si astengono dal presentare un loro legittimo ricorso scoraggiati dai soliti esiti "scontati".

Questa volta un giudice non lo abbiamo dovuto scomodare a Berlino... ma l'abbiamo trovato a Genova... come l'amico Sergio Audano ci ricorda, introducendo il suo intervento a questa *Margarita*, che speriamo possa essere testimonianza dell'inizio della fine di un malcostume universitario che spesso alimenta qualunque contagiosi quanto la pandemia da Covid-19, che per fortuna non ha interrotto il cammino della giustizia... nel nostro caso di una Buona Giustizia!

Indice

Introduzione	VII
DELL'ONESTO CONCORSO	1
Appendice n. 1	33
Appendice n. 2	41
Appendice n. 3	49
Glossario/Regesto di fonti	53
Postilla di <i>Rosario Pintaudi</i>	55

